



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **DELIBERA N. 214/15/CSP**

### **RETTIFICA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE DELLA DELIBERA N. 105/15/CSP**

#### **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 1 dicembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito denominato *Tusmar*);

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione tv e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 628/14/CONS, del 18 dicembre 2014, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*”, ed in particolare l’articolo 5;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP, del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 52/13/CSP, del 3 maggio 2013, recante “*Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di cui all’articolo 34, commi 1, 5, e 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 105/15/CSP recante «*Ordinanza di ingiunzione alla Società Telecapri S.p.A. (Servizio di media audiovisivo in ambito nazionale “Telecapri”) per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 31 luglio 2005, n. 177*»;

CONSIDERATO che la Società autrice della violazione è stata qualificata per mero errore materiale come fornitore di servizio media audiovisivo “in ambito nazionale”;

CONSIDERATO, per converso, che la Società TELECAPRI S.p.A. esercita l’attività di radiodiffusione televisiva “in ambito locale” attraverso l’emittente Telecapri (LCN 76);

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 51, comma 5, del *Tusmar*, la sanzione prevista dall’articolo 35, comma 2, del *Tusmar* medesimo per i casi di inosservanza dei divieti sanciti dall’art. 34 deve essere ridotta ad un quinto nei confronti degli esercenti della radiodiffusione televisiva in ambito locale;

CONSIDERATO che risulta confermata in atti la violazione da parte dell’emittente Telecapri dell’articolo 34, comma 1, del *Tusmar* nei termini indicati nella motivazione della delibera n. 105/15/CSP;

PRESO ATTO dell’errore materiale intervenuto che ha comportato l’applicazione del presidio sanzionatorio previsto dal legislatore per il caso di violazione dell’articolo 34, comma 1, del *Tusmar* posta in essere da una emittente nazionale;

RITENUTO di procedere alla rideterminazione della sanzione da irrogare nei confronti della società Telecapri S.p.A. per la violazione dell’art. 34, comma 1, del *Tusmar* da parte dell’emittente in ambito locale Telecapri nella misura di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) in applicazione dell’art. 51, comma 5, del *Tusmar*;

RITENUTO in particolare di confermare le valutazioni svolte nella delibera n. 105/15/CSP in ordine ai criteri di determinazione della sanzione in relazione all'illecito commesso, viepiù confermati in ragione del bacino cui si rivolge l'emittente Telecapri;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **DELIBERA**

Nel corpo della delibera n. 105/15/CSP sono apportate le seguenti modifiche:

- le parole “ambito nazionale” sono sostituite dalle seguenti: “ambito locale”;
- i numeri e le parole “25.000,00 (venticinquemila/00)” e “350.000,00 (trecentocinquantamila/00)” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “5.000,00 (cinquemila/00)” e “70.000 (settantamila/00)”;
- i numeri e le parole “250.000,00 (duecentocinquantamila/00) sono sostituite dalle seguenti “50.000,00 (cinquantamila/00)”.
- le parole “ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177” sono sostituite dalle seguenti “ai sensi del combinato disposto dell'articolo 35, comma 2, e dell'articolo 51, comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 dicembre 2015

**IL PRESIDENTE**

Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci